



Comune di Acquanegra Cremonese  
Provincia di Cremona

Regolamento  
per i servizi di  
gestione dei rifiuti urbani

Approvato con deliberazione n. 40 del 21/12/2009

Modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 24 del 20/12/2010

## SOMMARIO

### CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

Art. 5 - Competenze del Soggetto Gestore

Art. 6 – Competenze del Comune

### CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

#### TITOLO I – Principi generali

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

Art. 8 - La raccolta differenziata

Art. 9 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani

Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

Art. 12 - Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali

#### TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 13 – Rifiuto secco non riciclabile

Art. 14 - Rifiuto organico

Art. 15 - Rifiuto secco riciclabile costituito da carta vetro plastica lattine (Multimateriale)

Art. 16 - Rifiuti vegetali

Art. 17 - Rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati

Art. 18 - Rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

Art. 19 - Rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

Art. 20 - Rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

Art. 21 - Rifiuti elettrici ed elettronici

Art. 22 - Rifiuti ingombranti

Art. 23 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

Art. 24 - Gestione dei rifiuti sanitari assimilati

### TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 25 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti

Art. 26 - Pulizia delle aree private

Art. 27 - Associazioni di volontariato

### CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 28 - Oneri dei produttori e dei detentori

Art. 29 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

Art. 30 - Rifiuti speciali costituiti da rifiuti elettrici ed elettronici

### CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 31 - Divieti

Art. 32 - Controlli

Art. 33 – Sanzioni

### CAPO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 34 - Osservanza di altre disposizioni

Art. 35 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

Art. 36 - Danni e risarcimenti

Art. 37 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

Art. 38 - Entrata in vigore del Regolamento

## CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.

2. Sono oggetto del presente Regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e la periodicità del servizio stesso;
- la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
- le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a. ai rifiuti radioattivi;
- b. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

- c. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione
- d. provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
- f. ai materiali esplosivi in disuso.

## **Art. 2 - Principi generali**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
  - a) utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
  - b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
  - c) l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
  - d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
  - e) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

6. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. 152/2006 e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti, nella riduzione della produzione complessiva dei rifiuti urbani e delle frazioni avviate allo smaltimento.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- f) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- g) Gestore del servizio: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, prodotti anche da terzi, in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, degli artt. 198 e 200 del D.Lgs. 152/2006; l'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti dell'Albo di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006.

- h) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- i) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- j) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- k) spazzamento delle strade: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- l) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta ed, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- m) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- n) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- o) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- p) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- q) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, lett. m), del D.Lgs. 152/2006;
- r) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- s) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- t) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un adeguato potere calorico al suo utilizzo, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

- u) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229 del D.Lgs. 152/2006;
- v) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- w) utente: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- x) utenze: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti - o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- y) utenze domestiche: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- z) utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera x);
- aa) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- bb) utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- cc) concessionari dei servizi: soggetti individuati dal Gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

#### **Art. 4 - Classificazione dei rifiuti**

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

- a) i **rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
  - 1. **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

2. **rifiuto secco riciclabile:** rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
  3. **rifiuto secco non riciclabile:** rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
  4. **rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
  5. **rifiuto potenzialmente pericoloso:** pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
  6. **rifiuti elettrici ed elettronici:** i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
  7. **rifiuti ingombranti:** beni di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
- b) **i rifiuti assimilati:** i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
- c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) **i rifiuti sanitari assimilati:** i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833, previsti nel D.P.R. 15.07.2003, n. 254, e assimilati ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
- e) **i rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio individuati all'art. 12 del presente Regolamento.

### 3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d) del precedente comma 2 del presente articolo;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono **pericolosi** i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

5. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

#### **Art. 5 - Competenze del Soggetto Gestore**

1. Al Soggetto Gestore competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati allo smaltimento in tutte le singole fasi;
- c) la definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani;
- d) lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- e) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- f) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 222 del D.Lgs. 152/2006.

2. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.

## Art. 6 - Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:

- a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- b) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
  - a. depurazione di acque di scarico urbane;
  - b. impianti comunali di smaltimento dei rifiuti urbani;
  - c. attività propria dell'amministrazione;
- c) l'emissione di ordinanza, da parte del Responsabile del servizio, nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento; nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- d) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006.

## **CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

### **TITOLO I - Principi generali**

#### **Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali**

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Le attività di gestione sono definite nell'osservanza dei seguenti principi generali:
  - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
  - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
  - c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
4. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.
5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
6. Il Soggetto Gestore deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento e/o smaltimento agli impianti di destino; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi.

#### **Art. 8 - La raccolta differenziata**

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 7.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio del Comune di Acquanegra Cremonese mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell'apposito calendario che ogni anno dovrà essere predisposto dall'Amministrazione Comunale e recapitato all'utenza.
5. I contenitori e/o sacchi dovranno essere esposti la sera prima del giorno di raccolta.

6. I contenitori e/o sacchi dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Soggetto Gestore dove l'utente colloca il contenitore.

7. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

8. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; si potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

9. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

10. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Soggetto Gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

#### **Art. 9 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione**

1. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Soggetto Gestore, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Periodicamente viene data pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.

3. Periodicamente potrà essere distribuito un opuscolo con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori. Saranno inoltre date indicazioni sulla destinazione delle diverse frazioni di rifiuto raccolto.

#### **Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora siano rientranti nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.

2. La gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitata dal Soggetto Gestore senza diritto di privativa di cui all'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

Pertanto tale gestione non costituisce parimenti un obbligo per il Soggetto Gestore.

3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:

Categoria	
Codice CER	Descrizione
<b>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>	
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<b>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>	
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
<b>Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>	
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
<b>Rifiuti della lavorazione dei pelle e pellicce</b>	
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
<b>Rifiuti dell'industria tessile</b>	
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
<b>Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa</b>	
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
<b>Rifiuti dell'industria fotografica</b>	
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	Macchine fotografiche monouso senza batterie
<b>Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</b>	
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
<b>Imballaggi</b>	
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
<b>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</b>	
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
<b>Batterie ed accumulatori</b>	
16 06 04	Pile alcaline (tranne 16 06 03)
<b>Raccolta differenziata</b>	
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili

20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
<b>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 02	Terra e roccia
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
<b>Altri rifiuti urbani</b>	
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
03 07	Rifiuti ingombranti <sup>20</sup>

4. L'elenco di cui al comma 3 del presente articolo potrà essere aggiornato dall'organo competente.

5. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione di rifiuti non superi le seguenti quantità annue:

Frazione omogenea di rifiuto	quantità (Kg./anno)
Rifiuto secco non riciclabile	1.000
Carta e cartone	10.000
Metalli non contaminati	10.000
Rifiuti ingombranti non pericolosi	n.° 2 pezzi
Vetro	10.000
Vetro plastica lattine	10.000
Rifiuto organico	5.000
Altre frazioni omogenee	Nei limiti del rifiuto secco non riciclabile e della possibilità di avviarle a recupero

**5 BIS.** Le attività produttive che intendono conferire i sopra citati rifiuti nei limiti imposti dalla presente tabella sono tenute al pagamento della tassa TARSU calcolata sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

6. I limiti di cui al comma precedente si intendono vincolanti per quanto attiene al rifiuto secco non riciclabile mentre per le altre frazioni deve essere considerato come limite strutturale derogabile in seguito a semplice verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l'esecuzione del servizio.

7. Per le nuove attività la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti deve essere dichiarata al momento dell'attivazione dell'utenza con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino la quantità dichiarata, i rifiuti raccolti sono ugualmente considerati assimilati ai rifiuti urbani; il servizio all'utenza interessata non potrà però più essere garantito a decorrere dall'anno successivo, salvo eventuali modifiche del ciclo produttivo con le quali l'utente dimostri il rispetto dei criteri quantitativi di assimilazione.

8. Le attività esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento devono presentare dichiarazione della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti entro un termine fissato dal Soggetto Gestore, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000; successivamente il Soggetto Gestore valuterà la dichiarazione presentata per l'emissione dell'eventuale provvedimento di assimilazione. Nel medesimo provvedimento saranno fissate le modalità di esecuzione del servizio e la sua decorrenza. Nel periodo transitorio, compreso fra l'entrata in vigore del presente Regolamento e il rilascio dell'eventuale provvedimento di assimilazione, l'esecuzione del servizio sostituisce il provvedimento stesso.

9. Qualora la produzione dei rifiuti avviati allo smaltimento ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione di tutti i rifiuti prodotti come rifiuti speciali, comprese le frazioni avviate al recupero. Il Soggetto Gestore potrà altresì fornire all'utenza un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento e/o al recupero.

10. Le utenze non domestiche non possono accedere al Centro di Raccolta Differenziata presente sul territorio comunale.

11. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

12. I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono sempre rifiuti speciali, fatta eccezione per quelli provenienti dalla attività di vendita dei prodotti dell'attività agricola che possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

13. I rifiuti prodotti da manifestazioni e spettacoli viaggianti che rientrano tra quelli nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo sono sempre assimilati ai rifiuti urbani.

#### **Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari**

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;

2. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere assimilati solo previo procedimento di sterilizzazione secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 15.07.2003, n. 254.

#### **Art. 12 - Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali**

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;

- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- fiori secchi;
- corone;
- carta;
- ceri e lumini;
- materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali;

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).

4. Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

## **TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA**

### **Art. 13 - Rifiuto secco non riciclabile**

1. Tutta la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani è finalizzata a ridurre al minimo la produzione di rifiuto secco non riciclabile. Per questo, la produzione pro capite di rifiuto secco non riciclabile diventa l'elemento base per ottenere riduzioni della TARSU.

2. Il rifiuto secco non riciclabile è costituito da rifiuti non utilizzabili per il successivo recupero e trattamento ed è composto da:

- *Bicchieri e piatti di plastica.*
- *Carta oleata o plastificata.*
- *Collant.*
- *Gusci di vongole o cozze.*
- *Mozziconi di sigarette.*
- *Pannolini e assorbenti.*
- *Tutti gli imballaggi in plastica con evidenti residui del contenuto (materiale putrescibile, non putrescibile e/o pericoloso).*

- *Rifiuti ospedalieri (siringhe, contenitori per liquidi, etc.).*
- *Giocattoli e gusci per giocattoli, gadget vari.*
- *Contenitori per colle, vernici e solventi.*
- *Componentistica ed accessori auto.*
- *Borse, borsoni e zaini.*

3. Il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata in modalità "porta a porta" esclusivamente mediante sacchi semitrasparenti di colore rosso recanti la scritta "Comune di Acquanegra Cremonese" che dovranno essere ritirati da ogni utenza all'inizio di ogni anno presso gli uffici comunali;
- b) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale;
- c) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta;

4. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra o posto in sacchi diversi da quelli semitrasparenti rossi con la scritta "Comune di Acquanegra Cremonese".

5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto secco non riciclabile.

6. Il numero dei sacchi da assegnare ad ogni **utenza domestica**, determinato in funzione della produzione media di rifiuto secco non riciclabile, del suo peso specifico e del numero dei componenti il nucleo familiare, risulta dalla seguente tabella:

N° componenti il nucleo familiare	N° sacchi /anno da 90 litri
1	13
2	26
3	39
4	52
5	60
6 ed oltre	68

7. Per facilitare l'esposizione settimanale del sacco, le utenze domestiche potranno richiedere l'assegnazione di un numero doppio di sacchi, rispetto a quelli previsti in tabella, però con volume di 45 litri;

8. Il numero dei sacchi rossi semitrasparenti da assegnare ad ogni **utenza non domestica** è determinato in base al tipo di attività svolta ed alla potenzialità produttiva di rifiuto secco non riciclabile secondo la seguente tabella:

cat.	Attività per comuni fino a 5000 abitanti, Allegato 1 al D.P.R. 158/1999	litri/mq	Sacchi da 90 l/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,14	0,035
2	Cinematografi e teatri	0,00	0,000
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,03	0,045
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,00	0,067
5	Stabilimenti balneari	0,00	0,000
6	Esposizioni, autosaloni	2,71	0,030
7	Alberghi con ristorante	9,46	0,105
8	Alberghi senza ristorante	7,45	0,083
9	Case di cura e riposo	6,56	0,073
10	Ospedali	0,00	0,000
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,44	0,094
12	Banche ed istituti di credito	4,32	0,048
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,82	0,087
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,72	0,097
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,73	0,053
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,000
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,59	0,095
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,49	0,072
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,59	0,095
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,00	0,033
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,32	0,048
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	43,86	0,487
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,00	0,000
24	Bar, caffè, pasticceria	31,15	0,346
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,89	0,177
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,000
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	56,42	0,627
28	Ipermercati di generi misti	0,00	0,000
29	Banchi di mercato genere alimentari	54,53	0,606
30	Discoteche, night club	0,00	0,000

9. Per facilitare l'esposizione settimanale del sacco, le utenze non domestiche potranno richiedere l'assegnazione di un numero doppio di sacchi, rispetto a quelli previsti nella tabella di cui al comma 8, però con volume di 45 litri;

10. All'inizio di ogni anno ogni utente dovrà recarsi presso gli uffici comunali per il ritiro dei sacchi semitrasparenti rossi.

E' data facoltà ad ogni utente di firmare, al momento del ritiro dei sacchi, apposita dichiarazione in cui l'utente stesso si impegna a produrre nel corso dell'anno una minor quantità di rifiuto secco non riciclabile pari al 10 o al 20% in meno rispetto alla media prevista: all'utente verrà quindi consegnato un numero inferiore di sacchi (10 o 20%) rispetto a quelli previsti nelle tabelle di cui ai commi 6 e 8 del presente articolo e verrà applicata una conseguente riduzione della TARSU (10 o 20%).

11. Se nel corso dell'anno un utente che aveva richiesto un minor quantitativo di sacchi ha bisogno di ulteriori sacchi a causa di una maggior produzione di rifiuto secco non riciclabile, potrà recarsi presso gli uffici comunali per farsi consegnare ulteriori sacchi; conseguentemente verrà variata la riduzione TARSU precedentemente applicata.

#### **Art. 14 - Rifiuto organico**

1. Il rifiuto organico è costituito dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 1).

2. Il servizio di raccolta del rifiuto organico viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata in modalità "porta a porta" mediante contenitori di colore marrone; la raccolta viene effettuata con periodicità bisettimanale;
- b) il materiale deve essere introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti in materiale biodegradabile forniti dall'Amministrazione Comunale e consegnati all'inizio dell'anno presso ogni utenza;
- c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

3. Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.

4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico.

5. I contenitori destinati alla raccolta del rifiuto organico sono forniti a cura dell'Amministrazione Comunale ad ogni singola utenza. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, l'Amministrazione Comunale provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

6. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte.

7. Non potrà essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.

8. Nel caso di furto il l'Amministrazione Comunale procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.

## **Art. 15 - Rifiuto secco riciclabile costituito da carta vetro plastica lattine (Multimateriale)**

1. Riguarda il rifiuto secco riciclabile costituito da:

- *Vetro di qualsiasi natura purché pulito;*
- *Carta e Cartone;*
- *Lattine e latte in banda stagnata (es. scatola del tonno).*
- *Plastica:*
  - *Cellophane e buste (sacchetti vari).*
  - *Bottiglie, barattoli e flaconi (che hanno contenuto acqua minerale, bibite, succhi, latte, saponi, detersivi, cosmetici, etc.), senza evidenti residui del contenuto.*
  - *Contenitori e vaschette varie per alimenti (che hanno contenuto creme, salse, yogurt, gelati, etc.), puliti.*
  - *Cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimenti in genere.*
  - *Contenitori e vaschette in polistirolo che abbiano contenuto alimenti.*

2. Il servizio di raccolta del multimateriale viene svolto con le seguenti modalità:

- a) *la raccolta viene effettuata in modalità "porta a porta" mediante sacchi semitrasparenti forniti dall'Amministrazione Comunale e consegnati all'inizio dell'anno presso ogni utenza;*
- b) *la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale;*
- c) *tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;*
- d) *il materiale deve essere introdotto nel sacco non all'interno di sacchetti in polietilene.*

3. La carta ed il cartone **devono** essere consegnati a fianco del sacco trasparente in idonei contenitori a perdere **in materiale cartaceo o** in pacchi legati.

4. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta devono essere conferiti al Centro di Raccolta Differenziata.

5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per il rifiuto secco riciclabile costituito da carta vetro plastica e lattine.

## **Art. 16 - Rifiuti vegetali**

1. I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4).

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con modalità di servizio porta a porta solo per le ramaglie ingombranti derivanti dalla potatura di arbusti e piante da giardino, che dovranno comunque essere tagliate in pezzi da circa un metro e legate in fascine. Il servizio deve essere prenotato, anche telefonicamente, presso gli uffici comunali.

3. L'erba di tosatura dei prati ed ogni altro rifiuto verde non ingombrante dovrà essere conferito al Centro di Raccolta Differenziata.

## **Art. 17 - Indumenti usati**

1. Tale tipologia di rifiuto è costituita da:

- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- calzature ancora utilizzabili e pulite;
- cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

2. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati, viene svolto presso il Centro di Raccolta Differenziata.

#### **Art. 18 - Rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, viene effettuato mediante appositi contenitori stradali dedicati;
2. Non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di Raccolta Differenziata.

#### **Art. 19 - Rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali viene effettuato mediante appositi contenitori posti presso gli ambulatori comunali;
2. L'utente deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio non imbrattato deve essere conferito in modo differenziato.

#### **Art. 20 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico**

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico sono costituiti da:

- contenitori etichettati tossico ed infiammabili contenenti il prodotto;
- contenitori per vernici;
- lampade a scarica;
- oli esausti minerali;
- oli esausti vegetali;
- accumulatori per auto.

2. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituita da materiali di impiego domestico devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Differenziata.

#### **Art. 21 - Raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici**

1. I rifiuti elettrici ed elettronici sono costituiti da apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di

trasferimento e di misura di questi campi e correnti così come descritti nell'allegato I del D.Lgs. 25.07.2005, n. 151.

In particolare tali rifiuti sono divisi in categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche come:

grandi elettrodomestici;

piccoli elettrodomestici

apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni apparecchiature di consumo

apparecchiature di illuminazione

strumenti elettrici ed elettronici

giocattoli ed apparecchiature per lo sport ed il tempo libero

2. I rifiuti elettrici ed elettronici devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Differenziata.

#### **Art. 22 - Raccolta dei rifiuti ingombranti**

1. I rifiuti ingombranti sono costituiti da:

- rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente Regolamento che per dimensioni non possono essere poste nei sacchi forniti alle utenze;
- mobilio;
- apparecchiature igienico-sanitarie;

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante raccolta presso l'utente, su prenotazione telefonica da effettuarsi agli uffici comunali;
- b) mediante conferimento da parte dell'utenza presso il Centro Raccolta Differenziata.

3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:

- a) il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche;
- b) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica, il numero e il tipo di beni da asportare; il soggetto che svolge il servizio ed il trasporto si riserva la facoltà di non raccogliere materiale non segnalato preliminarmente.
- c) Il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

#### **Art. 23 - Gestione dei rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), dovranno essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero con le modalità di cui al Capo II, Titolo II del presente Regolamento.

2. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni.

3. Le operazioni preliminari all'invio ad impianti autorizzati sono quelle di seguito riportate:

- a) dopo la fase di esumazione, il rifiuto deve essere trattato con idoneo prodotto (a base di formaldeide); tale operazione deve essere eseguita su apposito contenitore fornito dal concessionario del servizio; tale contenitore deve essere a perfetta tenuta stagna;
- b) può essere richiesto che, al termine del trattamento, personale dell'A.S.L.. di competenza o altro soggetto incaricato, dichiari la correttezza dell'operazione;
- c) tale rifiuto, con apposita documentazione di trasporto, viene avviato ad impianto di trattamento.

#### **Art. 24 - Gestione dei rifiuti sanitari assimilati**

1. I rifiuti di cui all'art. 11, comma 1, del presente Regolamento, devono essere collocati negli appositi contenitori con le modalità stabilite al Capo II - Titolo II.

2. I rifiuti sanitari di cui all'art. 11, comma 2, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, dovranno essere raccolti in appositi sacchi e contenitori, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani, riportanti la dicitura "rifiuti sanitari sterilizzati".

### **TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

#### **Art. 25 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti**

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere (fiere, sagre paesane e altro) o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Soggetto Gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

2. Il servizio viene espletato con le modalità individuate al Capo II - TITOLO II del presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.

#### **Art. 26 - Pulizia delle aree private**

1. Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo ai proprietari, locatari o affittuari o altri soggetti aventi titolo o chi per legge li rappresenta di mantenere l'area circostante le abitazioni o altri edifici in stato decoroso e di provvedere allo sfalcio di quelle a giardino o incolte, ovvero in maniera tale da evitare il degrado ambientale e l'eventuale insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario.

2. Ai soggetti sopra indicati è fatto obbligo di provvedere allo sfalcio dei prati o giardini almeno una volta prima della stagione estiva ed almeno una successiva volta entro la fine dell'estate.

3. Qualora gli interessati non provvedano nei termini indicati nei precedenti commi, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, l'Amministrazione Comunale emetterà provvedimento di riscontro del comportamento omissivo e ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando le spese relative a carico dei soggetti sopra indicati.

#### **Art. 27 - Associazioni di volontariato**

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione Comunale si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Soggetto Gestore e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

### **CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

#### **Art. 28 - Oneri dei produttori e dei detentori**

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori individuati sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **Art. 29 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili**

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.

2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 30 - Rifiuti speciali costituiti da rifiuti elettrici ed elettronici**

1. I rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, così come indicati all'art. 21 del presente Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.

2. Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.

3. Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico dei produttori.

#### CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

##### Art. 31 - Divieti

Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- b) l'esposizione di contenitori e sacchi lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
- c) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori e sacchi utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- d) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- e) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- f) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- g) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto organico sciolto o in sacchetti in materiale non biodegradabile;
- h) il conferimento del rifiuto secco recuperabile mediante l'uso di sacchetti;
- i) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- j) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- k) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- l) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- m) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali;
- n) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- o) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è riservato esclusivamente a chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale e che usufruiscono del servizio e corrispondono i tributi dovuti così come previsto dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa al ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Chiunque viola il presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previsto nell'allegato elenco al presente Regolamento.

### Art. 32 - Controlli

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, l'Amministrazione Comunale può attivare la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento applicando le sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 34.
2. I controlli possono essere effettuati da personale comunale anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, ha la qualifica di pubblico ufficiale.
3. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

### Art. 33 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, o da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3 di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689, con le seguenti sanzioni:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
- b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento	25,00	150,00
il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	25,00	150,00
il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	25,00	150,00
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	50,00	300,00
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali	50,00	300,00
il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione rifiuti	50,00	300,00
il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non	25,00	150,00

aventi sede nel territorio comunale		
la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali	50,00	300,00
la combustione degli scarti vegetali qualora non sia prevista da norme, ordinanze o autorizzazioni da parte dagli Enti preposti o sia eseguita in difformità alle prescrizioni riportate nelle stesse	25,00	150,00

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.

3. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Soggetto Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti e risarcimento per gli oneri sostenuti dal Soggetto Gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento.

## **CAPO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Art. 34 - Osservanza di altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

### **Art. 35 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni**

1. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione Comunale è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni di cui al vigente "Regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti" ed alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 36 - Danni e risarcimenti-+**

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

### **Art. 37 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quelle del presente Regolamento; in particolare è abrogato il precedente **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI** approvato con deliberazione di CC n.28 del 27/9/2001.

**Art. 38 - Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.